

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI**

Il Giudice di Pace di Castrovillari avv. Rosa Perrone ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale avente ad oggetto “opposizione a pignoramento presso terzi con ordine di pagamento” e vertente

TRA

omissis srl rappresentata e difesa dall'avv. omissis come da procura in atti nel cui studio in Corigliano Rossano elegge domicilio,

- attrice -

CONTRO

omissis spa con l'avv omissis come in atti nel cui studio in omissis elegge domicilio

- convenuta-

BANCA spa con l'avv omissis come in atti nel cui studio in omissis elegge domicilio

-convenuta-

Comune di omissis

- convenuto contumace-

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società istante proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato il 07.12.22, n. xxx richiesto da omissis spa per la riscossione di tributi del Comune di omissis, con ordine al terzo pignorato **BANCA spa** di pagare al concessionario la somma di euro 2.016,66 relativamente a sanzioni per l'anno 2017. Sosteneva la nullità e l'illegittimità del pignoramento, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti. Si costituiva omissis spa e BANCA spa, che contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto; in via preliminare la omissis spa sosteneva l'incompetenza funzionale del giudice di pace in favore del Tribunale di Castrovillari Giudice dell'Esecuzione. Acquisiti i documenti prodotti, all'udienza del 16.01.24, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, non può essere esaminata nel merito, essendo il Giudice di Pace adito, incompetente per materia, in quanto la domanda di opposizione a pignoramento presso terzi, come nel caso in esame, quale procedura prevista ex art 72 bis dpr 602/73 rientra nelle controversie che nell'ambito della giurisdizione ordinaria appartengono alla competenza per materia del G. E. indipendentemente dal valore della causa; pertanto, la domanda, assorbiti tutti gli altri motivi, va proposta innanzi al Giudice della Esecuzione presso il Tribunale competente per territorio. Visto altresì l'art. 38 c.p.c. poiché l'incompetenza per materia può essere rilevata anche d'ufficio, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace adito, essendo competente il Tribunale di Castrovillari Giudice dell'Esecuzione. Vista la limitata attività svolta, l'esito del giudizio e la novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, innanzi al quale la parte interessata potrà riassumere la causa, nei termini di legge. Compensa le spese.

Castrovillari,03.02.24

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

EX PARTE